



## **Decreto Dirigenziale n. 125 del 13/09/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "DELOCALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA DITTA INERTI ADINOLFI SRL NELL'AMBITO DELL'AREA SUSCETTIBILE DI NUOVA ESTRAZIONE CO1SA, IN BATTIPAGLIA (SA) LOC. CASTELLUCCIA, SU SUPERFICIE DI MQ COMPLESSIVI 50.000, P.LLE 1393P E 1395P DEL FG. 2 DEL CATASTO" - PROPONENTE INERTI ADINOLFI S.R.L. - CUP 8033.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*;
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- e. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- f. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- g. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

**CONSIDERATO:**

- a. che la UOD 53 08 13 Genio Civile di Salerno (oggi UOD 50 09 16) con propria nota prot. reg. n. 168421 del 08/03/2017 ha trasmesso alla UOD 52 05 07 Valutazioni Ambientali (oggi Ufficio di Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali) l’istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla Inerti Adinolfi S.r.l. - con sede nel Comune di Battipaglia (SA) al Viale della Pace, loc. Castelluccia - relativa al progetto di *“Delocalizzazione dell’attività estrattiva della ditta Inerti Adinolfi Srl nell’ambito dell’area suscettibile di nuova estrazione CO1SA, in Battipaglia (SA) loc. Castelluccia, su superficie di mq complessivi 50.000, p.lle 1393P e 1395P del fg. 2 del catasto”*, contrassegnata con CUP 8033;
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dalla dott.ssa Assunta Maria Santangelo e dalla dott.ssa Stefania Coraggio;
- c. che la UOD Genio Civile di Salerno con propria nota prot. reg. n. 213516 del 23/03/2017 ha trasmesso una nota della Inerti Adinolfi S.r.l. contenente chiarimenti in merito ai vincoli insistenti

sull'area oggetto della nuova ubicazione della cava cui è riferita la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui sopra;

- d. che la Inerti Adinolfi S.r.l. ha trasmesso ulteriori chiarimenti acquisiti al prot. reg. n. 238957 del 31/03/2017;
- e. che il Comune di Battipaglia ha trasmesso il proprio parere relativo alla delocalizzazione dell'attività di cava in parola acquisito al prot. reg. n. 240089 del 31/03/2017;
- f. che con nota prot. reg. n. 654094 del 05/10/2017 sono stati richiesti chiarimenti alla UOD Genio Civile di Salerno in merito allo *“status amministrativo della cava in questione condizione pregiudizievole per la procedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale”*;
- g. che la Inerti Adinolfi S.r.l. ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 687912 del 19/10/2017 e n. 718655 del 31/10/2017;

#### RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12/12/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:  
*“La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide che l'istanza è improcedibile in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto infatti, dalla disamina di tutto quanto trasmesso, si è evinto che l'area di cava, per la quale si chiede la delocalizzazione, è abusiva.*  
*A tale determinazione si giunse già in occasione dell'istruttoria, compiuta sempre da questo gruppo istruttore, sugli elaborati progettuali afferenti al progetto CUP 7212 titolato “Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R13 e R5 Viale della Pace loc. Castelluccia (ex CUP 4669 VIA)”, impianto di rifiuti presente nell'area di cava in oggetto.*  
*Anzi la condizione di abusivismo della succitata area di cava fu uno degli elementi fondamentali che portarono questo Ufficio ad esprimere parere negativo di VIA nella seduta della Commissione del 15.09.2015, confermato poi nella seduta di Commissione del 28.06.2016 e riportato integralmente nel D.D. n. 267 del 07.10.2016.*  
*Visto quanto sopra, con nota prot. reg. 654094 del 05.10.2017 questo Ufficio, su proposta del gruppo istruttore, ha chiesto chiarimenti in merito allo status amministrativo della cava a tutt'oggi.*  
*Con nota prot. reg. 665654 del 11.10.2017 la UOD Genio Civile di Salerno ha riferito che con D.D. n. 78/799 del 15.04.2016 la Ditta Inerti Adinolfi srl è autorizzata “... al completamento delle attività di ricomposizione ambientale finale dell'area di cava (particelle nn. 1109 – 33 – 1110 – 103 – 104 del foglio 2) per una superficie complessiva di mq 198.000”.*  
*Dalla lettura del succitato decreto dirigenziale si è rilevato che la succitata autorizzazione non ha “sanato” in alcun modo la condizione di abusivismo nel quale versa la cava in questione anzi, la necessità di dover autorizzare la Ditta Inerti Adinolfi a proseguire i lavori di ricomposizione ambientale – autorizzati in un primo momento con il D.D. n. 118 del 12.03.2010 scaduto nel 2013 – sarebbe derivata proprio dall'obbligo riportato nell'art. 33 delle NdA del PRAE che a sua volta rimanda all'art. 28 comma 1 della L.R. n. 54/85, di ripristinare lo stato dei luoghi e, ove non possibile, effettuare il recupero ambientale proprio per le cave che versano in condizione di abusivismo”;*
- b. che l'esito della Commissione del 12/12/2017 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Inerti Adinolfi S.r.l. con nota prot. reg. n. 3059 del 03/01/2018;

- c. che con nota acquisita al prot. reg. n. 17311 del 10/01/2018 la Inerti Adinolfi S.r.l. ha prodotto osservazioni al parere di cui alla citata nota prot. reg. n. 3059/2018;

#### **RILEVATO, altresì**

- a. che l'istanza in oggetto è stata nuovamente sottoposta all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 26/06/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*“Con la nota prot. reg. 333397 del 24.05.2018, l'Avvocatura regionale ha trasmesso il ricorso promosso dalla Soc. Inerti Adinolfi srl innanzi al TAR Campania contro il silenzio della P.A. sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento di “Delocalizzazione dell'attività estrattiva della Ditta Inerti Adinolfi srl” depositata presso la UOD Valutazioni Ambientali con prot. reg. 164821 del 08.03.2017.*

*In tale ricorso la Ditta contesta la mancata espressione del parere di competenza della UOD Valutazioni Ambientali in merito al contenuto delle Osservazioni, presentate ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 (prot. reg. 17311 del 10.01.2018), volte a confutare il contenuto della nota prot. reg. 3059 del 03.01.2018 con la quale si dichiarava l'istanza improcedibile mancando i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto in quanto la cava, di cui si chiede la delocalizzazione, è abusiva.*

*Si coglie occasione per ricordare che la Ditta Inerti Adinolfi ha promosso ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della Sentenza del TAR Campania – Sez. Salerno n. 1629 del 08.07.2016, con la quale il Collegio ha ritenuto “che non è possibile procedere alla delocalizzazione in assenza del presupposto fondante costituito da idoneo titolo autorizzatorio alla coltivazione della cava”.*

*Tale ricorso è a tutt'oggi pendente.*

*Fatte le suddette precisazioni introduttive, nel seguito si esplicitano gli elementi direttamente attinenti ai fatti di causa, riscontrando quanto contestato dal ricorrente per quanto di propria competenza.*

*Con nota prot. reg. 3059 del 03.01.2018 l'ex UOD Valutazioni Ambientali ha ritenuto l'istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA presentata dalla Ditta Inerti Adinolfi srl, improcedibile “in quanto risultano mancanti i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto infatti, dalla disamina di tutto quanto trasmesso, si è evinto che l'area di cava, per la quale si chiede la delocalizzazione, è abusiva”. Contro tale nota la Ditta Inerti Adinolfi srl ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 il cui contenuto è identico a quello riportato nel ricorso in oggetto. Quando si parla di “mancanza di presupposti amministrativi” ci si riferisce all'assenza di regolare autorizzazione estrattiva – art. 5, comma 3 L.R. n. 54/85- provvedimento obbligatorio e preordinato allo svolgimento di qualsiasi attività all'interno del perimetro di cava, comprese quelle agli impianti di prima lavorazione (frantumazione, vagliatura) ubicati al suo interno.*

*A tal proposito è necessario ricordare che lo status amministrativo di cava abusiva in cui versa l'area di cava in questione è stato più volte riconosciuto dall'ufficio competente (Genio Civile di Salerno) mediante l'emanazione di diverse ordinanze di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art.26 L.R. n.54/85 e s.m.i., a partire già dall'anno 1993.*

*Per le cave abusive, pertanto, le attività che possono essere svolte sono solo quelle finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi o, laddove non possibile, alla mera ricomposizione ambientale come prescritto dall'articolo 28, comma 1, della L.R. n.54/1985 s.m.i. e dall'art.33 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive secondo il quale le destinazioni di riuso ammissibili sono soltanto quelle di tipo naturalistico, paesaggistico e agroforestale.*

*Dell'abusivismo dell'area di cava si riferisce anche nel D.D. n. 145 del 09.06.2009 con il quale il Genio Civile di Salerno ha respinto sia l'istanza resa ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. sia l'istanza resa ai sensi della L.R. 14/2008, obbligando la ditta Adinolfi alla presentazione di specifico progetto di ripristino dello stato dei luoghi. Nel decreto venne evidenziato che la normativa richiamata dall'esercente non poteva applicarsi in quanto trattasi di esercizio di cava abusivo e non autorizzato.*

*Ed ancora, con il decreto n.118 del 12.03.2010 la ditta fu autorizzata all'esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale della cava consistenti in attività di scavo e riporto senza alcuna*

commercializzazione dei materiali scavati. Con successivo decreto n.217 del 20.09.2013 il Genio Civile di Salerno rigettò l'istanza di proroga formulata dalla ditta per il completamento degli interventi di ricomposizione ambientale. Con decreto n.78 del 15.04.2016 – di cui non si conosce la vigenza all'attualità - è stata autorizzata la proroga delle attività di ricomposizione ambientale secondo un nuovo progetto presentato. In tale ultimo decreto, con il quale è riassunta la storia di pratica e sono state fornite le motivazioni al provvedimento stesso, non si fa alcuna menzione agli impianti presenti in cava ed alle attività presso gli stessi, neppure in connessione alle attività di ricomposizione ambientale.

Il D.D. n. 145/2009 ed il D.D. n. 118/2010 non sono mai stati impugnati.

A supporto della propria tesi, la Ditta riferisce che con la Sentenza n. 1361/2017 il TAR Campania – Sez. Salerno ha accolto il ricorso promosso dalla medesima Ditta contro il contenuto della nota prot. reg. 504107 del 22.07.2016 con la quale la UOD Valutazioni Ambientali ha dichiarato improcedibile l'istanza di procedura ambientale attivata dalla medesima società per l'impianto ubicato all'interno dell'area di cava per la lavorazione dei materiali da demolizione e rifiuti inerti in quanto, anche in tal caso, mancano "i presupposti amministrativi necessari all'istruttoria del progetto infatti, dalla disamina di tutto quanto trasmesso, si è evinto che l'area di cava, per la quale si chiede la delocalizzazione, è abusiva".

Tale riferimento è erroneo.

Difatti, leggendo il contenuto della Sentenza n. 1361/2017 si rileva che in esso mai il Giudice ha riferito della condizione di abusivismo in cui versa l'area di cava ma la Sentenza è incentrata sull'erronea interpretazione dell'art. 19 della L.R. n. 54/85.

L'art. 19 della L.R. n. 54/85 è indirettamente collegato al concetto di cava "abusiva", difatti, tale articolo consente il diverso utilizzo dei manufatti presenti in un'area di cava ma, tale circostanza, può essere applicata solo laddove l'attività estrattiva, condotta conformemente ad una regolare autorizzazione estrattiva, si sia conclusa sia negli aspetti inerenti l'attività di coltivazione sia negli aspetti dell'attività di ricomposizione e la cava sia stata dichiarata estinta mediante la procedura dettata dall'art. 23 della L.R. n. 54/85. Da ciò si deduce che non è sufficiente che l'attività estrattiva sia "cessata" intesa come sinonimo di interrotta, sospesa, fermata, finita ma, ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge regionale il sito, oggetto di passate attività regolarmente autorizzate, è dichiarato "non più cava".

**Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di poter riconfermare il parere già reso in occasione della seduta della Commissione del 12.12.2017 ritenendo l'istanza di "Delocalizzazione dell'attività estrattiva della Ditta Inerti Adinolfi srl nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione CO1SA nel Comune di Battipaglia, loc. Castelluccia, su una superficie complessiva di 50.000 mq individuata dalle part.IIe 1393p e 1395p del foglio 2" improcedibile vista la mancanza del requisito amministrativo imprescindibile ad avviare la procedura di delocalizzazione cioè regolare autorizzazione estrattiva.**

La Commissione condivide la proposta dell'istruttore e decide di inviare il presente verbale all'Avvocatura regionale al fine dell'apprestamento della difesa in merito al ricorso promosso dalla Ditta Inerti Adinolfi srl contro la Regione Campania per contro il silenzio della P.A. sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per l'intervento di "Delocalizzazione dell'attività estrattiva della Ditta Inerti Adinolfi srl" depositata presso la UOD Valutazioni Ambientali con prot. reg. 164821 del 08.03.2017";

- b. che la Inerti Adinolfi S.r.l. S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 12/01/2017 e del 21/03/2017, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 12/12/2017 e del 26/06/2018, parere di improcedibilità relativamente all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Inerti Adinolfi S.r.l. S.r.l., con sede nel Comune di Battipaglia (SA) al Viale della Pace - loc. Castelluccia, per il progetto di "*Delocalizzazione dell'attività estrattiva della ditta Inerti Adinolfi Srl nell'ambito dell'area suscettibile di nuova estrazione CO1SA, in Battipaglia (SA) loc. Castelluccia, su superficie di mq complessivi 50.000, p.lle 1393P e 1395P del fg. 2 del catasto*" vista la mancanza del requisito amministrativo imprescindibile ad avviare la procedura di delocalizzazione cioè regolare autorizzazione estrattiva.
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente Inerti Adinolfi Srl;
  - 3.2 alla UOD 50 09 16 - UOD Genio civile di Salerno; presidio protezione civile;
  - 3.3 alla Provincia di Salerno;
  - 3.4 al Comune di Battipaglia (SA);
  - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio